

\_\_\_\_\_, ...../...../2021

A \_\_\_\_\_

(All'Autorità procedente che intenda applicare  
una qualsiasi normativa emergenziale restrittiva)

**Oggetto: dichiarazione e diffida.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

premessò che

- in Italia vigono oltre la Costituzione i Trattati internazionali (come la Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti e Libertà Fondamentali dell'Individuo firmata a Roma nel 1950 e Convenzione di Oviedo 1997) ed il principio di legalità e riserva di legge per come ribadito dalle molteplici pronunce della Corte Costituzionale tra cui Sent. e n. 115/2011 e n. 308/1990 (sul bilanciamento tra dir. individuali e diritti collettivi).

**VISTE LE MOLTEPLICI PRONUNCE GIURISDIZIONALI CHE HANNO DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ DELLE NORMATIVE EMERGENZIALI SUCCEDUTESI A FAR DATA DAL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2020**, tra le più rilevanti:

- Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 516 del 29.07.2020;
- Sentenza Corte d'appello di Lisbona dell'11 /11/20 ;
- Decreto del [Cons. St., sez. III, dec., 26 novembre 2020, n. 6795;](#)
- Ordinanza Tar Lazio 4 Dicembre 2020 n. 7468;
- Ordinanza Tribunale di Roma 16.12.2020 n. 45986;
- Decreto del Cons. di Stato Reg. Ric. 653/2021 e 304/2021 Reg Prov. Caut. Del 26 GENN. 2021; Sentenza Tar Lazio N. 2102/21 del 19 febbraio;
- Ordinanza Tar Lazio del 26 febbraio 2021 ric 0183/2021;
- Decreto del Consiglio di Stato del 01 Marzo 2021 n. 1791/2021;
- Sentenza penale del 27.01.2021 n. 54 del GUP di Reggio Emilia.

e ciò evidenziando sia l' illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per "rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" avvenuta con deliberazione del 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, in quanto dichiarata in difetto dei presupposti di legge e in contrasto con la Costituzione Italiana (illegittimità che si riverbera su tutti i provvedimenti emanati sul presupposto di tale illegittimo stato di emergenza); sia

perché i provvedimenti emergenziali impongono limitazioni di diritti inviolabili dei cittadini riconosciuti dalla Costituzione e nella normativa internazionale citata;

-in particolare, per quanto concerne le disposizioni in cui si dispone un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, in zona rossa, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, che, nel nostro ordinamento giuridico, consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all'esito di un giudizio, in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa;

- l'obbligo di permanenza domiciliare costituisce, secondo la giurisprudenza, una misura restrittiva della libertà personale;

- ai sensi dell'art. 13 della Costituzione le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su «...atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»: da ciò discende che, come affermato nella sentenza sopracitata del GUP di Reggio Emilia (n. 54 del 27.01.2021), *“un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; in ogni caso **nemmeno una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge)** potrebbe prevedere in via generale e astratta, nell'ordinamento giuridico italiano, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l'art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.”*;

- per tali ragioni, dunque, il dpcm (ma anche un D.L.), nella misura in cui impone misure restrittive della libertà personale è illegittimo, come pure è illegittima l'imposizione della compilazione e sottoscrizione di un'autocertificazione, essendo tale misura, come affermato dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza citata, *“**incompatibile con lo stato di diritto del nostro paese e dunque illegittima**”*;

che quanto sopra concerne **qualsivoglia disposizione direttamente incidente sui diritti inviolabili dell'essere umano**, in particolare ove incidenti altresì su trattamenti sanitari di qualsivoglia genere imposti , soprattutto ai minori di età;

che le descritte ragioni di illegittimità dei Decreti Legge o qualsivoglia DPCM impongono non soltanto al giudice ordinario di disapplicarlo (ai sensi dell'art. 55 della L. n. 2248 del 1865 All. E), ma anche a qualsiasi autorità, siano esse Forze dell'ordine, Prefetti, Sindaci, o organi Istituzionali, nonché a qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica di non darvi applicazione al fine di non concorrere nella grave violazione di diritti fondamentali ed inviolabili riconosciuti dalla Costituzione Italiana e

dall'ordinamento Europeo e conseguentemente nella violazione dei **doveri di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione**, doveri che l'art. 54 della Costituzione medesima pone **a carico di tutti i cittadini** e che, dunque, sono ancor più cogenti per quei soggetti che hanno **giurato di osservarla**;

poiché, inoltre, le norme, manifestamente illegittime, contenute nei provvedimenti c.d. "di emergenza" impongono comportamenti che, oltre a violare la Costituzione, possono integrare profili di rilevanza penale, chiunque ha il diritto e il dovere di astenersi dal collaborare alla perpetrazione di tali reati e di difendersi dagli stessi;

- in particolare i pubblici dipendenti sono tenuti a rifiutarsi di obbedire ad ordini illegittimi e che possono integrare, a loro volta, violazioni di rilevanza anche penale, come precisato dalla Corte dei Conti della Sicilia, la quale ha affermato che: *"Non sussiste, infatti, un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, posto che il **dovere di obbedienza incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l'illegittimità dell'ordine ricevuto**. Il c.d. "potere (rectius: dovere) di rimostranza" del pubblico impiegato, disciplinato dall'art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta per il dipendente **l'obbligo di fare immediata e motivata contestazione a chi ha impartito l'ordine, e solo se l'ordine è ribadito per iscritto il dipendente non può esimersi dall'eseguirlo, a meno che l'esecuzione non configuri un'ipotesi di reato (vedi: Cons. Stato, Sez. V, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6208).**" (Sentenza n. 117 del 27.03.2014): dunque, quando l'esecuzione di una norma emergenziale comporta la commissione da parte dell'esecutore di un reato qualsiasi, egli è tenuto a disobbedire;*

-Solo a titolo esemplificativo: l'imposizione o il tentativo di imposizione di limitazioni all'esercizio delle attività delle persone, di limitazioni ad uscire di casa, anche solo per certi orari, di limitazioni alla circolazione in determinati (purché ampi, come nel caso di interi Comuni, Province o Regioni) territori o zone del Paese comporta la violazione del già citato fondamentale ed insopprimibile diritto di libertà personale dell'individuo (art. 13 Cost.), prima ancora del suo diritto di circolazione (art. 16 Cost.): simili comportamenti coercitivi sono suscettibili di integrare i reati di violenza privata (610 c.p.) o di sequestro di persona (605 c.p.), nonché, se tali condotte sono commesse da pubblici ufficiali e da incaricati di un pubblico servizio potrebbe essere integrato anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Premesso quanto sopra, **si invitano i destinatari della presente ad astenersi, per le ragioni illustrate, dal porre in essere qualsiasi condotta diretta a dare attuazione alle illegittime normative emergenziali sopra descritte.**

Con espressa riserva di dare corso ad ogni ulteriore iniziativa, anche giudiziaria (in ogni sede occorrente od opportuna, civile, penale od amministrativa), avverso le azioni od omissioni, i verbali, i provvedimenti, o qualsiasi altro atto, che, nonostante quanto illustrato, dovessero ugualmente essere posti in essere a danno del/la sottoscritto/a.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro ed autocertifico di aver consegnato copia del su esteso atto a mani / a mezzo del servizio postale con racc.a.r. / a mezzo pec / al Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ rendendolo contestualmente edotto, anche verbalmente, sul suo integrale contenuto.

In Fede

\_\_\_\_\_